

ESRS E1 Climate Change: lo standard riferito agli impatti climatici

di Francesco Ballarin (*) e Alex Zanin (**)

Nel mese di aprile 2022 l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha emesso gli Exposure Drafts degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) al fine di realizzare gli obiettivi di informativa relativi alle tematiche della sostenibilità previste dalla proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) adottata dalla Commissione Europea. Il contributo disamina la bozza di principio ESRS E1 - Climate Changes il primo dei c.d. topic standards.

Premessa

Il 29 aprile 2022, l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) ha presentato la prima bozza dei nuovi ESRS (*European Sustainability Reporting Standard*) ed ha aperto la prima consultazione pubblica con scadenza l'8 agosto 2022. L'incarico affidato all'EFRAG di stesura dei nuovi *standard* di rendicontazione prevista nella proposta della Commissione europea ai sensi della rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRS) (1) ha riscosso un notevole interesse, infatti, un ampio spettro di parti interessate ha risposto ai due sondaggi previsti dalla consultazione pubblica. Uno dei principali nuovi *standard* presentati in bozza è l'ESRSE1 - *Climate Change* il quale ha l'obiettivo di specificare gli obblighi di informativa volti a far comprendere in che modo l'impresa incida sui cambiamenti climatici evidenziando gli impatti rilevanti positivi e negativi, siano essi effettivi o meramente potenziali.

Obiettivi e scopi dell'ESRS E1 - Climate Change

La bozza di principio ESRS E1 - *Climate Change* evidenzia come l'impresa debba dare informativa relativamente ai propri sforzi di mitigazione degli impatti climatici passati, presenti e futuri, in linea con l'Accordo di Parigi, per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C andando a delineare e descrivere i propri piani e la relativa capacità di adeguare i propri modelli aziendali. L'impresa dovrà quindi

necessariamente mappare ed evidenziare la natura e la portata dei diversi rischi, nonché delle opportunità, ed i relativi impatti sui cambiamenti climatici.

L'obiettivo dello *standard* è fornire una corretta informativa su questi temi e, congiuntamente a quanto previsto dall'ESRS 2 *General, Strategy, governance and materiality assessment*, si concentra sui seguenti tre *macro* aspetti:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero gli sforzi posti in essere volti a contenere l'aumento della temperatura. Lo *standard* ha l'intento di delineare gli obblighi di *disclosure* relativamente ai sette gas serra (2), definendo una linea guida di informativa su come l'impresa affronti le proprie emissioni e sui rischi ad esse collegate;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici, ovvero il processo di adeguamento dell'impresa ai cambiamenti climatici previsti ed effettivi. Lo *standard*, pertanto, definisce gli obblighi di informativa relativi a pericoli legati al clima che possono comportare rischi fisici all'impresa, nonché le relative soluzioni volte a mitigare le situazioni evidenziate ed i relativi rischi di transizione;
- 3) l'informativa relativa ai diversi tipi di energia prodotta e consumata dall'impresa.

Note:

(*) *Partner* - BDO Italia S.p.A.

(**) *Senior Manager* - BDO Italia S.p.A.

(1) *Corporate Sustainability Reporting Directive*.

(2) Anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PCF), esafluoruro di zolfo (SF₆) ed azoto trifluoruro (NF₃).

Mitigazione dei cambiamenti climatici

La bozza di principio evidenzia come l'impresa debba rendere noti i propri piani per garantire che il modello imprenditoriale e la strategia siano compatibili con la transizione verso un'economia climaticamente neutra e con la limitazione del riscaldamento globale ad 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi. La comprensione del piano di transizione racchiude le informazioni richieste relative agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e come queste si allineino con una limitazione del riscaldamento globale, specificando le eventuali leve applicative individuate tramite specifiche azioni o modifiche al portafoglio di prodotti (come, ad esempio, l'intervento sull'acquisto di materie prime) per la decarbonizzazione. Inoltre, la strategia attuata dall'impresa non deve solo essere valida ai fini degli obiettivi preposti, ma (lo *standard* stesso ne evidenzia l'importanza) deve dare adeguata informativa di come questa sia sostenuta finanziariamente e di come si integri con i piani strategici del *business*.

Per ottemperare a tali obblighi informativi, l'impresa, dapprima deve descrivere quali siano le proprie politiche relativamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici fornendo ai propri *stakeholder* una comprensione del modo in cui opera e gestisce le emissioni di gas serra, definendo i rischi e le opportunità di tutta la sua catena del valore. Tali politiche riguardano non solo la mera mitigazione dei cambiamenti climatici, bensì anche gli assorbimenti dei gas serra e dei rischi di transizione. Viene, infine, suggerito di esporre una panoramica più estesa degli impatti positivi e negativi all'interno della catena del valore, i quali possono avere impatti anche materiali (3) nell'ambito dei diversi ESRS presentati dall'EFRAG.

Ai fini di una maggiore comprensione delle politiche attuate, l'entità dovrà comunicare necessariamente quali sono gli obiettivi identificati di riduzione delle emissioni dei gas serra *Scope 1* (4), *Scope 2* (5) e *Scope 3* (6) e le relative opportunità come, ad esempio, la diffusione di energie rinnovabili. Nel caso l'impresa non abbia ancora definito i propri obiettivi, deve dare informativa se e quando questi verranno adottati fornendo le motivazioni; ad ogni modo la società dovrà dare adeguata informativa di come verranno monitorati e misurati i progressi senza obiettivi specifici.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Una volta definite le politiche e gli obiettivi volti a perseguire la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'impresa dovrà fornire e descrivere con trasparenza i propri piani d'azione intrapresi e programmati; la descrizione di tali piani, oltre ad essere conforme a quanto richiesto dall'ESRS 1 *Disclosure Principle 3 Actions, action plans and resources in relation to policies and targets*, deve includere anche le riduzioni delle emissioni dei gas serra conseguite o previste e correlare gli importi monetari con l'importo più rilevante del bilancio economico-finanziario.

Pertanto, viene espressamente richiesto dalla bozza di principio di spiegare in che modo le azioni chiave siano collegate ai relativi rischi ed opportunità precedentemente descritti, presentando anche le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso la leva di decarbonizzazione. Inoltre, viene richiesta, ove necessario, un'esposizione delle azioni di adattamento classificate per tipo di soluzione (ad esempio soluzioni basate sulla natura, ingegneristiche o tecnologiche) indicando successivamente gli impatti negativi significativi sull'ambiente o sulle persone.

Infine, qualora, il perseguimento di tali piani d'azione, volti a raggiungere gli obiettivi dapprima indentificati, necessiti di un investimento finanziario o di una allocazione specifica di risorse (ad esempio gli investimenti in Ricerca & Sviluppo) da parte dell'impresa, quest'ultima dovrà fornire precise informazioni a tal riguardo.

Note:

(3) Come previsto da ESRS 2.

(4) Emissioni di gas serra dirette provenienti da fonti controllate o possedute dall'impresa.

(5) Emissioni di gas serra indirette derivanti dall'energia acquistata e consumata dall'impresa. Sono prevalentemente derivanti dalla produzione da parte di terzi soggetti rispetto all'impresa di elettricità, vapore, calore o raffreddamento.

(6) Emissioni di gas serra indirette conseguenti all'operatività dell'impresa, le quali si verificano presso fonti possedute o controllate da soggetti terzi; sono pertanto tutte le emissioni diverse dallo *Scope 2* che si verificano all'interno della catena del valore, sia a monte che a valle. Rispetto allo *Scope 1* e *Scope 2*, le emissioni sono stimate in quanto si basano su combinazioni di metodi differenti tra loro utilizzando sia dati primari che secondari.

Misurazione delle prestazioni

L'impresa deve, innanzitutto, fornire una chiara e adeguata comprensione del consumo energetico assoluto, dell'eventuale miglioramento dell'efficienza energetica e della quota di energie rinnovabili rispetto al suo *mix* energetico complessivo utilizzato.

Lo *standard* dapprima identifica l'unità di misura da utilizzare, ovvero MWh (7), successivamente esplica l'obbligatorietà di comunicare separatamente il consumo da fonti non rinnovabili rispetto al consumo di energia derivante da fonti rinnovabili; la stessa separazione è richiesta ai fini dell'esposizione dell'eventuale energia prodotta.

Per quanto concerne il consumo di energia, lo *standard* richiede di evidenziare solamente quella consumata a fini energetici nell'anno di riferimento da processi posseduti o controllati, coerentemente con quanto esposto relativamente alla comunicazione delle emissioni di gas serra *Scope 1* e *Scope 2*. Tali informazioni

devono essere necessariamente presentate con la ripartizione presentata nella Tavola 1.

Se l'attività dell'impresa rientra tra i settori ad alto impatto climatico (8), questa deve calcolare il proprio rapporto di intensità energetica tra il consumo totale di energia esposto in Tavola 1 in MWh ed il fatturato netto espresso in valori monetari (euro, milioni di euro, dollari...). Il fatturato netto utilizzato dovrà essere desunto dal bilancio economico-finanziario presentato e dovrà includere il riferimento alla voce correlata ad esso. Qualora questo valore non fosse desumibile direttamente dal bilancio, l'impresa dovrà fornire una tabella di riconciliazione quantitativa tra il fatturato netto presentato ai fini dello *Standard* ESRS E1 ed il bilancio economico-finanziario

Note:

(7) Megawattora.

(8) Sezione da A ad H ed L della NACE (*Nomenclature of Economic Activities*).

Tavola 1 - Obbligo di informativa del consumo e del mix di energia

Consumo e <i>mix</i> di energia		Comparativo	Anno N
1)	Consumo di combustibile da carbone e prodotti carboniferi		
2)	Consumo di carburante da petrolio greggio e prodotti petroliferi		
3)	Consumo di carburante da gas naturale		
4)	Consumo di carburante da altre fonti non rinnovabili		
5)	Consumo di prodotti nucleari		
6)	Consumo di energia elettrica, calore, vapore e raffreddamento acquistati o acquisiti da fonti non rinnovabili		
7)	Consumo totale di energia non rinnovabile (calcolato come somma delle linee da 1 a 6)		
	Quota di fonti non rinnovabili sul consumo totale di energia (%)		
8)	Consumo di carburante per fonti rinnovabili (tra cui biomassa, biogas, rifiuti di combustibili non fossili, idrogeno da fonti rinnovabili, ecc.)		
9)	Consumo di energia elettrica, calore, vapore e raffreddamento acquistati o acquisiti da fonti rinnovabili		
10)	Consumo di energia rinnovabile autoprodotta senza combustibile		
11)	Consumo totale di energia rinnovabile		
	Quota di fonti rinnovabili sul consumo totale di energia (%)		

redatto secondo i *framework* utilizzati, in linea con quanto già utilizzato per le già note *Non-GAAP measures* (9):

$$\text{Intensità energetica sul fatturato netto} = \frac{\text{Consumo totale di energia da attività (MWh)}}{\text{Fatturato netto da attività (unità monetaria)}}$$

Anche in questo caso lo *standard* prevede che tale rapporto debba essere presentato comparando anche l'indice dell'esercizio precedente e la variazione percentuale di incremento/decremento.

Successivamente, l'impresa, dovrà dare corretta informativa relativamente alle proprie emissioni separatamente in base agli *Scope 1*, *Scope 2* e *Scope 3* specificando sia le emissioni lorde misurate in tonnellate metriche di CO₂ equivalenti (10), sia la quota relativa alla percentuale dei diversi *Scope* all'interno dei sistemi regolamentati di scambio di quote di emissione (ETS) (11). Tale quota dovrà essere calcolata (12) in base a quanto segue (13):

$$\frac{\text{Emissioni gas serra da impianti EU ETS} + \text{Impianti nazionali ETS} + \text{Altri impianti ETS}}{\text{Emissioni gas serra Scope 1}}$$

Le informazioni delle emissioni possono essere ulteriormente suddivise e rappresentate anche in base a diversi driver come, ad esempio, le filiali, settori operativi, attività economica e tipologia di gas serra. Rimane in ogni caso l'obbligo di esporre le informazioni totali, intese come sommatoria di *Scope 1*, *Scope 2* e *Scope 3*, delle emissioni prodotte dall'impresa; questo valore risulta fondamentale in quanto dovrà essere successivamente correlato con il fatturato netto, già precedentemente esposto, ai fini di presentare i dati relativi al consumo di energia. Il rapporto tra le emissioni totali di gas serra in CO₂e e il fatturato netto espresso in unità di misura monetaria, oltre ad essere rappresentato con il comparativo dell'esercizio precedente, deve essere anche esposto con il metodo *Market-based* e *Location-based*.

L'impresa oltre a misurare e dare corretta informativa relativamente alle emissioni prodotte, è tenuta a monitorare e descrivere le azioni volte a rimuovere o ridurre i gas serra presenti nell'atmosfera. La società, pertanto, dovrà fornire adeguate informazioni relativamente alla quantità totale degli assorbimenti di gas serra in base sia alle proprie azioni

intraprese sia a quelle che si sono generate all'interno della catena del valore; inoltre dovrà ripartire tali dati in base all'attività di eliminazione adottata. Ciascuna attività di rimozione dovrà specificare i gas serra interessati, la tipologia di azione (biogena, tecnologica o ibrida) e le ipotesi di calcolo e le metodologie applicate.

Qualora l'azienda decida di intraprendere un progetto di mitigazione degli impatti dei gas serra al di fuori della propria catena del valore acquistando crediti di carbonio nel mercato volontario, dovrà dare informativa relativamente alla quantità totale in tCO₂e acquistata e annullata nel periodo di riferimento, suddivisa per:

- la quota (in % del volume) dei progetti di riduzione e di rimozione;
- la quota (in % del volume) per ogni *standard* di qualità riconosciuto;
- la quota (in % del volume) emessa da progetti nell'Unione Europea;
- se applicabile, la quota (in % del volume) che si qualifica come corrispondente conguaglio di cui all'art. 6 dell'Accordo di Parigi.

Inoltre, l'impresa può in modo del tutto facoltativo dare informativa relativamente all'impatto sui cambiamenti climatici dovuto ai suoi prodotti o servizi rispetto ad una situazione ipotetica nella quale tali beni non fossero mai esistiti.

Infine, l'impresa deve comunicare i possibili effetti finanziari derivanti dai rischi fisici rilevati, dai rischi di transizione e dalle opportunità legate al clima.

Relativamente ai possibili rischi fisici, lo *standard* richiede che vengano evidenziate le attività, intese come *assets*, al loro valore monetario contabile alla data di riferimento, collegate ai rischi di breve e medio-lungo periodo oltre che la relativa quota percentuale di fatturato netto derivante. Tale informazione andrà eventualmente ripartita in base ai settori operativi qualora vi fosse, ai fini del bilancio IAS/IFRS, l'obbligo di esposizione previsto dall'IFRS 8 *Operating Segments*.

Note:

(9) Report On the use of Alternative Performance Measures and on the compliance with ESMAs APM Guidelines- ESMA32-334-150.

(10) Comunemente CO₂e.

(11) *Emission Trading Schemes*.

(12) Unità di misura delle emissioni di gas serra (t CO₂e).

(13) Da adattare in base agli *Scope 1*, *Scope 2*, *Scope 3*.

Per quanto concerne i potenziali effetti derivanti dai rischi di transizione, l'impresa oltre a fornire le informazioni relative agli *assets* ed all'incidenza percentuale sul fatturato, è tenuta ad esporre anche i possibili impatti futuri relativamente alle proprie passività esposte in bilancio, come, ad esempio, possibili oneri futuri relativi ad impianti regolamentati, passività future relative a piani di assegnazione per le società soggette al sistema EU ETS, possibili acquisti futuri di crediti di carbonio in base a contratti esistenti ed altre situazioni similari. Oltre a ciò, l'impresa deve anche fornire informazioni relativamente alla valutazione dei risparmi sui costi previsti per quanto concerne le azioni di mitigazione ed una valutazione delle dimensioni dei mercati a basse emissioni di carbonio ai quali l'azienda ha o potrebbe avere accesso.

Conclusioni

Il principio ESRS E1 *Climate Change* proposto in bozza dall'EFRAG mostra una chiara volontà nel determinare e standardizzare alcuni passaggi non solo al fine di omogenizzare i valori per i diversi redattori, bensì di voler collegare il più possibile tali informazioni al bilancio d'esercizio delle società. Il principio amalgama in modo relativamente schematico informazioni non finanziarie sia qualitative che quantitative con informazioni finanziarie.

Infatti, nella prima parte del principio sono concentrati gli obblighi di informativa riguardo le politiche aziendali volte alla mitigazione dei cambiamenti climatici ed il relativo adattamento attraverso obiettivi identificati e preposti da parte dell'impresa, richiedendo esplicitamente di collegare tali aspetti con i piani d'azione intrapresi e come questi possano essere finanziariamente sostenuti.

Successivamente, il principio indica come poter misurare quanto sopra esposto, cercando di collegarlo ad informazioni di tipo quantitativo. Nella seconda parte del principio, dunque, viene descritto in modo accurato, grazie anche a quanto esposto nell'*Appendix B*, come esporre, misurare e calcolare il consumo di energia, le emissioni di gas serra ed i potenziali effetti derivanti dalla mitigazione dei rischi. Tali informazioni non solo devono essere misurate ed esposte in modo dettagliato, ma è richiesto un "collegamento" diretto o indiretto con valori del bilancio finanziario presentato dall'impresa. Risulta

interessante come l'EFRAG abbia esplicitato in diverse parti del principio, l'obbligatorietà di correlare il fatturato netto identificato ai fini dell'esposizione del suddetto ESRS E1, con i valori monetari del conto economico del bilancio finanziario ed abbia imposto una tabella di riconciliazione qualora non vi fosse una correlazione diretta. Anche ai fini dei segmenti operativi, da un lato il principio dà una possibilità di poter ricondurre a quanto esposto nella relazione finanziaria in conformità con l'IFRS 8 (14), dall'altro impone implicitamente un divieto di esporre i dati identificando settori operativi non conformi a quanto già identificato dal *management* ai fini delle informazioni finanziarie.

La stessa analogia la si ritrova nell'identificazione dei valori monetari degli *assets* e delle passività, dove anche qui vi è un chiaro obbligo di presentarli al loro valore contabile. Infine, in molte misurazioni è richiesto obbligatoriamente il confronto con il periodo precedente e la relativa variazione percentuale in linea con lo IAS 1 *Presentation of Financial Statements* (15). La bozza di principio richiede, pertanto, di fornire molte informazioni utili alle diverse tipologie di *stakeholder*, oggi sempre più attente a comprendere o verificare gli impatti sul clima delle diverse azioni poste in essere dalle imprese, e di correlarle al bilancio finanziario al fine di avere una maggior correlazione con gli effetti economico finanziari dell'impresa.

Note:

(14) Qualora fosse possibile ed il *framework* utilizzato fosse quello degli IFRS.

(15) Paragrafi 38, 38, 38B, 38C, 38D.